

**Comune di Collegno**  
Piazza Del Municipio, 1  
10093 Collegno (TO)

**DELIBERAZIONE PROGRAMMATICA FINALIZZATA ALLA  
SUCCESSIVA REDAZIONE DI UNA VARIANTE STRUTTURALE  
AL P.R.G.C. RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELL'AREA  
INDUSTRIALE SITA TRA LA TANGENZIALE E LA EX SS 24.**

**ASPETTI DI COMPATIBILITA' CON L'ATTUALE PIANO  
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E CON LE VIGENTI LEGGI  
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**



Torino, 17 aprile 2007  
Relazione n. M1.07.REL.01/29349

## 1. PREMESSA

La presente relazione è parte integrante della redazione di un elaborato a carattere tecnico-illustrativo che costituisce allegato sostanziale di una Deliberazione Programmatica (ex comma 1, art. 15, Legge Regionale n. 56 del 05-12-1977 “Tutela e uso del suolo”), finalizzata alla successiva redazione di una variante strutturale al Piano Regolatore Generale del Comune di Collegno.

Detta variante è relativa all’ampliamento dell’area industriale sita in questo comune, collocata più precisamente tra la tangenziale Nord e la ex Strada Statale 24.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Normativa a carattere urbanistico:

- Regione Piemonte - Legge Regionale n° 56 del 05-12-1977 “Tutela ed uso del suolo”;
- Regione Piemonte - Legge Regionale n° 1 del 26-01-2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani Regolatori Generali. Modifiche alla L.R. n° 56/77 (Tutela ed uso del suolo)”.

### Normativa a carattere acustico:

- Legge n° 447 del 26/10/1995 (G.U. 30/10/1995): “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- Regione Piemonte - Legge Regionale n° 52 del 20/10/2000: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;
- Regione Piemonte - Deliberazione della Giunta Regionale n° 85-3802 2000 del 6 agosto 2001 “L.R. n°52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale;
- Comune di Collegno - Piano di zonizzazione acustica del Comune di Collegno (TO), approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 75 del 26/05/2005.

## 3. ASPETTI DI COMPATIBILITÀ CON L’ATTUALE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La superficie oggetto della presente relazione è individuata in una zona posta a nord del territorio del comune di Collegno, presso l’area indicata sul P.R.G.C. come “Piano degli insediamenti produttivi” e collocata tra la tangenziale Nord e la ex Strada Statale SS 24.


Più precisamente l’area in questione è individuata dal Piano regolatore comunale come area a destinazione agricola e caratterizzata (cfr. Disegno 1):

- per la superficie rivolta verso ovest (Subarea B) esclusivamente da aree coltivate senza la presenza di costruzioni di alcun genere (ad eccezione di un’area di servizio posta presso l’angolo sud-ovest);
- per la superficie rivolta verso est (Subarea A) sia da aree coltivate, sia da preesistenti costruzioni a destinazione prevalentemente residenziale (tipicamente edifici rurali).

La superficie, inoltre, è delimitata:

- a nord e ad est dall'attuale "Area per gli insediamenti produttivi" (in particolare la porzione di territorio posto a nord presenta un carattere esclusivamente industriale-produttivo, mentre quello ubicato ad est ha al suo interno anche preesistenti costruzioni ad uso residenziale);
- ad ovest da Via Venaria oltre la quale si estende un'area agricola sulla quale insistono sporadiche costruzioni rurali (la più vicina dista circa 80 metri in linea d'aria dal confine dell'area);
- a sud dalla ex SS 24 oltre la quale sono collocate una serie di abitazioni residenziali (confine con la Subarea A), mentre per la restante parte si estende il Parco agronaturale della Dora.

**Disegno 1 – Inquadramento dell'area**



La legge n° 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" conferisce ai comuni la competenza circa la classificazione acustica del proprio territorio (cfr. art. 6 comma 1 lettera a), classificazione che deve essere operata seguendo i criteri stabiliti dalla regione di appartenenza (cfr. art. 4 comma 1 lettera a).

Nella tabella successiva si riporta la classificazione acustica attuale dell'area in esame e delle porzioni di territorio circostanti la stessa, secondo quanto individuato nel piano di zonizzazione acustica approvato dal consiglio comunale in data 26-05-2005.

**Tabella 1 – Classificazione acustica dell'area**

Porzione di territorio comunale	Destinazione d'uso del territorio	Classificazione acustica dell'area
Area in esame	Agricolo	III (*)
Area confinante a nord	Industriale - produttivo	VI
Area confinante a est	Industriale - produttivo con presenza di residenze	V
Area confinante a ovest	Agricolo	III (*)

Area confinante a sud	Residenziale e agricolo	III
	Parco agronaturale della Dora	I

(\*): In questa porzione di territorio sono comprese anche le aree individuate come fasce cuscinetto, ovvero di transizione, tra la zona agricola e le zone confinanti ad altra destinazione d'uso: classe II come separazione dall'area a parco (ubicata in I); classi IV e V come separazione con l'area industriale (collocata in VI).

Sulla base dell'analisi dell'area sopra descritta è possibile dare ora alcune indicazioni inerenti aspetti di acustica ambientale, relativi allo sviluppo della futura variante strutturale in esame.

Tali indicazioni (o linee guida) sono sviluppate di seguito:

- in considerazione del fatto che la porzione di territorio indicata come Subarea A presenta numerose preesistenze quasi tutte a carattere residenziale (che sono, quindi, acusticamente dei recettori abitativi), è auspicabile che in essa non vengano collocati impianti industriali-produttivi particolarmente rumorosi. Entrando più nel dettaglio sarà possibile salvaguardare acusticamente i recettori classificando l'area come "prevalentemente produttiva, ma con presenza di abitazioni", di conseguenza nella futura revisione della classificazione acustica non si potrà assegnare una classe superiore alla IV o V. Questo comporta limiti di zonizzazione più restrittivi rispetto a quelli vigenti nelle aree esclusivamente industriali e, soprattutto, l'applicazione del criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi medesimi;
- per facilitare il rispetto dei valori acustici e limitare il disagio che, in ogni caso si verrebbe a creare per le abitazioni attualmente presenti nella Subarea A, attorno ad esse si potranno individuare zone per servizi (ad esempio aree a parcheggio, a verde, ecc), aree ad ufficio, a magazzino; di fatto tutte aree, anche appartenenti ad insediamenti produttivi, nelle quali non sono normalmente previste attività o sorgenti sonore fonti di potenziale inquinamento acustico;
- la porzione di territorio indicata come Subarea B non presenta, invece, alcuna preesistenza (ad eccezione di un distributore di carburanti e di alcune residenze a confine con la Subarea A; per queste ultime valgono le considerazioni dettate ai punti precedenti). In prima battuta è, quindi, possibile collocarvi le attività industriali-produttive che presumibilmente avranno un maggior impatto acustico. Per fare ciò si potrà classificare l'area come "esclusivamente industriale" o, più cautelativamente, come "prevalentemente industriale"; di conseguenza potrà essere successivamente zonizzata acusticamente come classe VI, o classe V. Si ricorda che in classe VI i limiti acustici sono meno vincolanti ed eventuali future abitazioni (sono ammesse ad esempio quelle dei custodi) non godono dell'applicazione del criterio differenziale.
- considerando che la futura area produttiva (che sarà presumibilmente classificata come classe V o VI) e il resto del territorio posto a sud e ad ovest (ad uso residenziale, agricolo o a parco e, quindi classificato in classe I, II o III) presenteranno dei salti di classe acustica vietati dalla L.R. n° 52/2000, sarà necessario, in fase di redazione della variante di classificazione acustica, inserire delle fasce acustiche di transizione con larghezza non minore di 50 metri. In previsione di questa operazione, che ha il compito di salvaguardare i potenziali recettori e le aree protette prossime a zone rumorose, è auspicabile l'introduzione, in fase di redazione della variante strutturale, di una zona "cuscinetto" lungo la SS 24 e Via Venaria di larghezza variabile (preferibilmente non minore di 50 metri) misurata dal ciglio della viabilità esistente nella quale siano ubicate attività poco invadenti in termini di rumore, ovvero uffici, depositi, aree a servizi (parcheggi, verde pubblico);
- la realizzazione di nuova viabilità o il potenziamento di quella attuale trova riscontro normativo nel d.P.R. n° 142/2004: il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali si confronta con limiti acustici specifici all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (definite pure dal decreto citato) e concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione, stabiliti dalla classificazione acustica comunale, all'esterno delle medesime. Tutto ciò significa che anche le infrastrutture stradali di servizio ad attività produttive, e dunque anche potenzialmente caratterizzate da traffico di automezzi pesanti, dovranno essere opportunamente progettate prevedendo, in fase di definizione urbanistica, gli spazi utili alla realizzazione di controviai e rotatorie. Altre soluzioni mitigative quali: asfalti fonoassorbenti, limitatori di velocità, barriere o dune potranno essere considerate più specificamente in una successiva fase.

Si ricorda inoltre che:

1. ogni nuovo insediamento produttivo è soggetto a valutazione previsionale di impatto acustico secondo la legge n° 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” (art. 8, comma 4), che deve essere redatta seguendo la d.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004;
2. la realizzazione di nuova viabilità ed il potenziamento di quella esistente sono pure sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico secondo la legge n° 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” (art. 8, comma 4), che deve essere redatta seguendo la d.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004;
3. eventuali nuovi insediamenti residenziali devono invece essere accompagnati da valutazione previsionale di clima acustico secondo la legge n° 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” (art. 8, comma 2), che deve essere redatta seguendo la d.G.R. n° 46-14762 del 14-02-2005;
4. eventuali nuovi insediamenti residenziali devono tener conto altresì di quanto disposto dal d.P.C.M. 05-12-1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”.

MODULO UNO S.p.A.

Ing. Valerio Valpiola

Dott. Marina Girotto (\*)

(\*)Tecnico competente ex articolo 2 della Legge n° 447/95 con D.G.R. della Regione Piemonte n° 52-13688 dell’11/11/1996.